

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1359 del 20/03/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA COMECER SPA SITA IN COMUNE DI CASTELBOLOGNESE, VIA MAESTRI DEL LAVORO, N.90. CORREZIONE, INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-2395 DEL 16/05/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1396 del 20/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti MARZO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **DITTA COMECER SPA** SITA IN COMUNE DI CASTELBOLOGNESE, VIA MAESTRI DEL LAVORO, N.90. **CORREZIONE, INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-2395 DEL 16/05/2018.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2018-2395 del 16/05/2018 a favore della Ditta COMECER SPA per la propria attività di realizzazione di sistemi per la protezione da radiazioni nucleari principalmente ospedalieri, sita in Comune di Castelbolognese, Via Maestri del Lavoro, n.90, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

ACQUISITO in data 20/02/2019 (PGRA 2019/28703) il verbale redatto dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna a seguito di ispezione presso lo stabilimento della Ditta Comecer SPA in data 19/02/2019 nel quale viene evidenziato un errore materiale nel parere rilasciato dal Servizio Territoriale stesso per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui all'Allegato B) dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n.2018-2395 e viene richiesto pertanto di correggere e integrare i punti come di seguito indicato:

- la ditta utilizza un sistema di filtrazione per il trattamento dei reflui industriali: quanto riportato al **punto 3**, va sostituito con il testo seguente:
“La Ditta dovrà provvedere allo smaltimento dei filtri dell'impianto per il trattamento dei reflui industriali che sono stati sostituiti, utilizzando l'apposito registro di carico/scarico dei rifiuti. Il registro, i formulari e gli altri documenti comprovanti il trasporto e lo smaltimento di tali rifiuti devono essere conservati presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza”;
- Dall'esame dei materiali utilizzati dalla ditta per le sue produzioni e poi inviati al lavaggio, la dicitura di cui al **punto 4** delle prescrizioni va così modificata:
“Con cadenza almeno trimestrale devono essere effettuati degli autocontrolli sui reflui industriali scaricati, limitatamente ai parametri PH, COD, Solidi Sospesi Totali, Tensioattivi Totali, Fosforo Totale, Rame, Cadmio, Piombo. I certificati di analisi, a firma di tecnico abilitato, vanno conservati presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza”;
- Dal momento che la ditta scarica i reflui industriali trattati in rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione, la prescrizione riportata al **punto 5** deve essere così modificata:
“I sistemi di trattamento devono comunque garantire che gli scarichi rientrino nei limiti previsti dalla Tabella X del Regolamento Consorziale dell'Unione della Romagna Faentina per gli scarichi immessi nella pubblica fognatura”.

DATO ATTO inoltre che:

- l'Allegato A) all'AUA riporta le condizioni, limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera;
- in particolare era stato richiesto alla Ditta di valutare, in sede di messa a regime dei nuovi punti di emissione e, in particolare per i punti **E23/E24/E25 – Isolatore in fase di test** – di quantificare gli eventuali inquinanti emessi;
- visti gli esiti degli autocontrolli analitici trasmessi dalla Ditta dai quali emerge per le emissioni sopracitate, l'inquinante H₂O₂, pertanto si procede, con la presente determina, anche con l'aggiornamento dell'Allegato A) – emissioni in atmosfera:

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di valutazione di impatto acustico:

- ✓ Legge n.447/1995;
- ✓ DGR 673/2004 – Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla correzione e integrazione dell'AUA adottata con la Determina Dirigenziale n.2018-2395 del 16/05/2018 da ARPAE SAC a favore della Ditta COMECER SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione sistemi per la protezione da radiazioni nucleari principalmente per usi ospedalieri, e che sarà rilasciata da questa ARPAE SAC;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA CORREZIONE E INTEGRAZIONE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-2395 del 16/05/2018 a favore della Ditta **COMECER SPA** (C.F./P.IVA 02404790392), avente sede legale e impianto di produzione sistemi per la protezione da radiazioni nucleari principalmente per usi ospedalieri, in Comune di Castelbolognese, Via Maestri del Lavoro, n.90, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che con la presente AUA si sostituiscono i precedenti Allegati A) e B) all'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n.2018-2395 che vengono pertanto aggiornati, mantenendo invariato tutto quanto non modificato con la presente Determina;**
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le **emissioni in atmosfera – Modificato -;**
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo **scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – Modificato -**

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, si evidenzia che il contributo delle nuove sorgenti è in grado di perturbare il clima acustico dell'area. In particolare viene evidenziato il superamento del limite di immissione differenziale al ricettore R4, attualmente diroccato e disabitato, quindi non considerabile quale ambiente abitativo.

La Ditta è comunque tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- vengano rispettate le condizioni di installazione degli impianti (tipologia, caratteristiche acustiche) previste in relazione;
- in caso il ricettore R4 venga reso abitabile, dovranno essere immediatamente realizzati gli interventi di bonifica acustica individuati in previsione:
 - installazione del ventilatore emissione E21 – Sbavatrice - sorgente S15 all'interno di box con idonee caratteristiche di fonoisolamento e fonoassorbimento;
 - installazione di silenziatore, con attenuazione non inferiore a 5 dBA, al condotto di uscita del camino emissione E21 Sbavatrice - sorgente S15.
- le sorgenti di progetto non dovranno essere attive in periodo notturno (22-06). Fra le sorgenti attuali, la torre evaporativa (Sorgente S13 e S14) e il locale compressori (S9), dovranno essere le uniche attive in periodo notturno;
- i ventilatori a servizio delle nuove emissioni (E22,E23,E24,E25) dovranno essere posizionati all'interno dello stabilimento. I camini di espulsione delle nuove emissioni (E21, E25), dovranno essere orientati verso il lato opposto rispetto ai ricettori;
- durante le lavorazioni e l'attivazione delle sorgenti sonore interne al capannone, gli infissi dovranno essere mantenuti chiusi;
- vengano mantenute efficienti le opere di bonifica acustica attuale (tettoia tamponata con pannelli fonoisolanti a schermo di parte delle sorgenti sonore esterne come specificato nella valutazione di impatto acustico datata 30/10/2013 e le successive integrazioni del 28/02/2014);
- venga effettuata verifica fonometrica dei livelli sonori post operam alle sorgenti di nuova installazione, entro 3 mesi dall'attivazione, per la verifica delle stime previsionali prodotte. Alla realizzazione delle opere di bonifica sopra previste, dovrà essere verificato il rispetto del limite di immissione differenziale al ricettore R4 in TR diurno e notturno, in corrispondenza del punto più esposto. Le verifiche dovranno essere effettuate durante la conduzione degli impianti a massimo regime e nel momento con tutte le sorgenti attive. In casi di esito non conforme alla normativa vigente, dovranno essere realizzate le dovute opere di mitigazione acustica.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. **DI MANTENERE INALTERATA LA VALIDITA' dell'AUA** e di stabilire che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio all'interessato da parte del SUAP territorialmente competente (22/05/2018)** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte di ARPAE SAC**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta. Copia del presente provvedimento viene altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- Le emissioni in atmosfera provenienti dall'attività della Ditta COMECER SPA, sono sia convogliate che diffuse. Le emissioni convogliate sono dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri.
- Le emissioni che afferiscono rispettivamente a: E21 – Sbavatrice, che convoglierà le emissioni di particolato che si originano dalla levigatura tramite spazzole rotanti abrasive, dei pezzi metallici lavorati. Tale emissione è dotata di idoneo sistema di abbattimento mediante Filtro a cartucce; Emissione E22 – Cabina di verniciatura, utilizzata per la verniciatura a spruzzo dei mattoni di piombo utilizzati per la schermatura dei macchinari. L'utilizzo della cabina è estremamente saltuario. La cabina è dotata di un idoneo sistema di adsorbimento mediante carboni attivi; E23,E24,E25 – Isolatori. L'isolatore è una macchina per produzione farmaci. Per tale macchina, in fase di collaudo, viene effettuato un abbattimento della carica batterica eventualmente presente al suo interno, mediante flusso di aria arricchita con perossido di idrogeno, e successivamente inviata a un sistema di trattamento mediante catalizzatore a ossidi di ferro o ioni di platino, per l'abbattimento del perossido d'idrogeno.
- Anche le restanti emissioni esistenti sono dotate di idonei sistemi di abbattimento.

Elenco emissioni diffuse:

- Emissioni E12A,E12B,E12C – Carico corindone
- Emissione E13 – Valvola di sicurezza serbatoio
- Emissione E14 – Valvola di sicurezza compressore
- Emissione E15 – Valvola di sicurezza compressore
- Emissione E16 – Valvola di sicurezza compressore
- Emissione E17 – Valvola di sicurezza serbatoio interno al compressore
- Emissione E18 - N.2 valvole di sicurezza serbatoio impianto centralizzato azoto.

Limiti**PUNTO DI EMISSIONE E1 – FORNO FUSIONE PIOMBO 1 - F.T.**

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	50	°C
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Piombo	0,1	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – BRUCIATORE FUSIONE 1 (GAS METANO)**PUNTO DI EMISSIONE E2 bis – BRUCIATORE FUSIONE 1 (GAS METANO)**

Per le emissioni (E2, E2Bis) i limiti si intendono rispettati a condizione che la ditta utilizzi, come combustibile, metano.

PUNTO DI EMISSIONE E3 – SALDATURA - F.T.

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – TAGLIO LASER GAIA - FT -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – TAGLIO LASER MAZAK - FT +AD -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 - CAPPA LABORATORIO -

Per tale emissione (E6) non si indicano limiti specifici in quanto la Ditta non utilizza sostanze cancerogene.

PUNTI DI EMISSIONE E7-E8 - IMPIANTI TERMICI PER RISCALDAMENTO LOCALI

Per le emissioni provenienti dagli impianti termici civili (E7,E8), i limiti si intendono rispettati a condizione che la Ditta utilizzi come combustibile, metano.

PUNTO DI EMISSIONE E9 – FORNO FUSIONE PIOMBO 2 - F.T. -

Portata massima	1550	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	50	°C
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Piombo	0,1	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E10 – BRUCIATORE FUSIONE 2 (GAS METANO) -**PUNTO DI EMISSIONE E11 – BRUCIATORE FUSIONE 2 (GAS METANO) -**

Per tali emissioni (E10, E11) i limiti si intendono rispettati a condizione che la ditta utilizzi, come combustibile, metano.

PUNTO DI EMISSIONE E19 – SALDATURA 2 - F.T. -

Portata massima	5800	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E20 – LASER - F.T. -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E21 – SBAVATRICE – F.Cartucce –

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E22 – CABINA DI VERNICIATURA – A.D. –

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili (esprese come COT)	50	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E23/E24/E25 – ISOLATORE IN FASE DI TEST – Catalizzatore a ossido di ferro o ioni in platino

Portata massima	1500	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

H ₂ O ₂	3	mg/Nmc
-------------------------------	---	--------

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli.

Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. La Ditta é comunque tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti atti a limitare la diffusione di polveri nella fase di sversamento del materiale abrasivo (corindone) utilizzato nelle macchine di taglio lamiera;
6. DI indicare, per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per i punti di emissione indicati con **E1 – Forno fusione piombo 1- E9 - Forno fusione piombo 2 - E5 - Taglio laser Mazak (inox), E20 – laser; E21- Sbavatrice, E22 – cabina di verniciatura, E23, E24, E25 – isolatori**. In merito alle emissioni afferenti agli isolatori, considerato che gli stessi hanno le stesse caratteristiche, la Ditta può effettuare l'autocontrollo analitico annuale solo su uno di essi.

La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro dovranno altresì essere annotati:

- i consumi di materie prime e ausiliarie utilizzate per la saldatura con **frequenza mensile**;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie agli impianti di abbattimento installati, la sostituzione e le eventuali anomalie degli stessi, **con frequenza almeno annuale**;
- le manutenzioni agli impianti termici sia ad uso civile che produttivo, **con frequenza almeno annuale**. Le manutenzioni per gli impianti termici civili può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.

SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

Gli scarichi di acque reflue che si originano dall'attività della Ditta sono classificate acque reflue industriali e recapitano, unitamente alle acque reflue domestiche, nella rete fognaria pubblica di Via Maestri del Lavoro (immissione n.2), collegata ad impianto di depurazione.

La Ditta è tenuta a stipulare con HERA SPA, apposito contratto per il servizio di depurazione dei reflui industriali, come previsto dalla DGR 1480/2010;

Nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Castelbolognese e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

Prescrizioni:

1. I pozzetti d'ispezione terminali, idonei al prelevamento dei campioni d'acqua di scarico, devono essere mantenuti costantemente accessibili a disposizione degli organi di vigilanza, in adempimento a quanto disposto dal comma 3, dell'art. 101 del DLgs n. 152/2006 e smi. La Ditta deve effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui così come indicato dalla Norma Tecnica DIN 1999, parte 2, par.5;
2. I pozzetti di campionamento finali e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti, devono essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
3. La Ditta dovrà provvedere allo smaltimento dei filtri dell'impianto per il trattamento dei reflui industriali quando vengono sostituiti, utilizzando l'apposito registro di carico/scarico dei rifiuti. Il registro, i formulari e gli altri documenti comprovanti il trasporto e lo smaltimento di tali rifiuti devono essere conservati presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. **Con cadenza almeno trimestrale** devono essere effettuati gli autocontrolli sui reflui industriali scaricati, limitatamente ai parametri PH, COD, Solidi Sospesi Totali, Tensioattivi Totali, Fosforo Totale, Rame, Cadmio, Piombo. I certificati di analisi, a firma di tecnico abilitato, vanno conservati presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
5. I sistemi di trattamento devono comunque garantire che gli scarichi rientrino nei limiti previsti dalla Tabella X del Regolamento Consorziale dell'Unione della Romagna Faentina per gli scarichi immessi nella pubblica fognatura;
6. Deve essere rispettato il vigente regolamento comunale di fognatura e depurazione;
7. Il volume delle acque di scarico sarà determinato sulla base delle rilevazioni degli strumenti di misura installati, mentre le caratteristiche dei liquami saranno accertate tramite risultati analitici dei campioni prelevati dal pozzetto ufficiale. Il titolare deve comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i volumi e la quantità dei reflui relativi all'anno precedente, utilizzando gli appositi moduli inviati da HERA SPA per l'autodichiarazione;
8. In merito alla piazzola di stoccaggio dei materiali soggetti a dilavamento da parte di acque meteoriche e di eventuali acque di prima pioggia, devono essere convogliate nella fognatura per acque nere previo trattamento depurativo, pertanto allo stato attuale vengono accettate (immissione n.3), unicamente acque meteoriche non contaminate. Nel momento in cui la Ditta intenda utilizzare la piazzola come stoccaggio materiali, dovrà chiedere la modifica all'AUA, provvedendo all'adeguamento dei trattamenti depurativi e al collegamento dei reflui di prima pioggia alla fognatura nera.
9. l'aspetto gestionale è determinante nel garantire il corretto funzionamento degli impianti; pertanto devono essere adottate adeguate procedure di controllo e un adeguato livello di manutenzione e/o pulizia del sistema tramite periodiche asportazioni del materiale sedimentato. Tutti i rifiuti prodotti in tale operazione dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
10. il pozzetto ufficiale di prelevamento deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, per cui devono essere garantiti adeguati interventi di manutenzione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.